



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DI SICUREZZA
DEI PASSEGGERI E DEI BAGAGLI A MANO E DA STIVA PRESSO L'AEROPORTO DI
FIRENZE - Numero CIG 0740399494**

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto il termine “**Appaltante**” o “**Committente**” o “**AdF**” designa AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A., il termine “**Appaltatore**” designa il soggetto aggiudicatario dell’Appalto, il termine “**Servizi**” indica i servizi oggetto di Appalto (al singolare “**Servizio**”), il termine “**Contratto**” designa il contratto stipulato tra l’Appaltante e l’Appaltatore a seguito dell’aggiudicazione dell’Appalto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti Servizi di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva presso l’Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze da espletarsi in base alle esigenze di AdF:

- Controllo dei passeggeri in partenza ed in transito;
- Controllo radioscopico del bagaglio a mano;
- Controllo radioscopico del bagaglio da stiva;
- Ogni ulteriore controllo di sicurezza richiesto ai sensi dell’art. 3 del D.M. 85/99.

I suddetti Servizi dovranno essere espletati secondo le modalità, termini e condizioni tutte previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) e nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 85/99 e successive modifiche e integrazioni, nonché di tutte le altre norme di legge vigenti in materia.

Tali Servizi dovranno essere espletati dall’Appaltatore secondo le modalità di volta in volta impartite dall’Appaltante funzionali alla ricerca della massima qualità per la prestazione dei Servizi.

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire gli ulteriori servizi che venissero richiesti dalla società Appaltante in caso di situazioni particolari legate ad aspetti di sicurezza aeroportuale, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del D.M. 85/99.

ARTICOLO 3

DURATA

I Servizi oggetto del presente Appalto avranno una durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di attivazione dello stesso, ferma restando la facoltà di proroga da parte della società Appaltante per un periodo di un ulteriore anno, mantenendo fermi tutti i patti e le condizioni previsti dal Contratto medesimo e dai documenti ad esso allegati, fatta salva l’applicazione dell’aumento ISTAT di cui al successivo art. 4.1 del presente Capitolato.

La suddetta proroga dovrà considerarsi perfezionata al momento della ricezione da parte dell’Appaltatore dell’apposita dichiarazione di AdF trasmessa mediante lettera raccomandata A.R.

ARTICOLO 4

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo sarà determinato dall'applicazione di un unico ribasso percentuale (offerto in sede di gara) indicato dall'Appaltatore sull'unica tariffa oraria posta a base d'asta pari ad Euro/ora 21,50 oltre, ad Euro/ora 0,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, applicabili a ciascuno dei Servizi, meglio indicati al presente art. 4, e più precisamente:

4.1 Corrispettivi per prestazioni ordinarie

Il corrispettivo dei Servizi è determinato dal costo orario offerto dall'Appaltatore in sede di gara per ciascun addetto/dipendente dell'Appaltatore medesimo adibito all'esecuzione dei Servizi per le ore effettivamente svolte, che dovranno risultare da apposito rapporto mensile debitamente compilato e firmato dal rappresentante dell'Appaltatore e approvato da AdF. Il suddetto rapporto mensile dovrà essere allegato alle relative fatture. Il costo orario offerto resterà fisso ed invariato per tutta la durata del Contratto; pertanto l'Appaltatore dovrà tener conto, nella determinazione del prezzo offerto, dei maggiori oneri relativi al lavoro notturno e festivo, nonché della possibile svalutazione monetaria e dei possibili aumenti di costi che potrebbero intervenire nel corso della durata contrattuale. In caso di proroga, tale importo sarà incrementato in misura pari al 100% della variazione ISTAT degli indici sui prezzi al consumo.

4.2 Modifiche degli orari di copertura operativa

Nell'ipotesi di cui al successivo articolo 8.2 (Modifiche degli orari di copertura operativa) le modifiche degli orari di copertura operativa, qualora comportino per l'Appaltatore l'esecuzione dei Servizi per un numero di ore superiori a quelle risultanti dalle tabelle di cui al successivo art. 8.1 (Coperture operative), saranno remunerate sulla base dell'importo orario offerto in sede di gara dall'Appaltatore.

4.3 Corrispettivo per prestazioni straordinarie

Le prestazioni straordinarie richieste da AdF ai sensi del successivo articolo 8.3 (Prestazioni straordinarie) saranno remunerate sulla base dell'importo orario offerto in sede di gara dall'Appaltatore. L'Appaltatore predisporrà giornalmente il riepilogo delle prestazioni straordinarie effettuate che dovrà essere accettato e controfirmato da AdF. Il riepilogo mensile delle prestazioni straordinarie richieste da AdF, effettuate dall'Appaltatore e accettate da AdF medesima, dovrà essere allegato alla relativa fattura.

4.4 Modalità di pagamento

L'Appaltatore emetterà fatture mensili posticipate. I pagamenti avverranno a 90 giorni f.m.d.f.

Tutti i pagamenti verranno effettuati previa produzione da parte dell'Appaltatore di apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva e dell'apposito riepilogo mensile delle prestazioni ordinarie e straordinarie predisposto dall'Appaltatore e controfirmato dal Terminal Supervisor.

Ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l'Appaltatore è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti gli eventuali subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi oggetto del presente Contratto la seguente clausola *"Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i."* Inoltre, L'Appaltatore si impegna a includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto al successivo articolo 14.2. Inoltre, l'Appaltatore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente AdF e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 5

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' vietata, fatti salvi i casi di cui all'articolo 116 del D.Lgs 163/2006, all'Appaltatore la cessione totale e/o parziale del contratto e dei crediti da esso derivanti, pena la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile.

ARTICOLO 6

CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI

Ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti dell'Appaltatore e del Personale dell'Appaltatore richiesti, per l'esecuzione dei Servizi del presente Appalto, dal D.M. 85/99, dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 23.02.2000, nonché dalle Circolari Enac Sec-02 del 7/10/2004 e Sec-03 del 7/10/2004, i Servizi dovranno essere svolti secondo quanto specificato nel presente articolo 6 e nei successivi articoli 7 (Modalità di svolgimento dei Servizi) e 8 (Orari di svolgimento dei Servizi).

L'Appaltatore dovrà designare un Responsabile del Servizio (nel prosieguo anche "**Direttore Tecnico**") e dovrà comunicarlo per iscritto alla società di gestione Appaltante.

Il Direttore Tecnico farà riferimento all'incaricato designato dalla società di gestione Appaltante e rappresenterà l'Appaltatore nei confronti della società Appaltante stessa per tutti gli aspetti e i problemi di carattere gestionale.

Il Direttore Tecnico dell'Appaltatore sarà in particolare responsabile:

- della qualità dei Servizi resi;
- della programmazione e gestione delle risorse destinate ai Servizi;
- dell'adeguata formazione del personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- dell'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione a perfetta regola d'arte dei Servizi e, *in primis*, dell'osservanza degli standard qualitativi prescritti, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni del Programma Nazionale di Sicurezza;
- della supervisione dei Servizi attraverso la presenza in loco o garantendo la reperibilità ad ogni evenienza;
- del corretto invio della reportistica.

In assenza del Direttore Tecnico è, comunque, sempre richiesta la presenza di un Supervisore di riferimento tra quelli presenti durante tutto l'arco di espletamento dei Servizi.

I Servizi dovranno essere sempre garantiti in tutti i giorni dell'anno, comprese le festività, nel rispetto delle fasce orarie che l'Appaltante indicherà all'Appaltatore e, comunque, nelle ore in cui siano previsti voli adibiti al trasporto passeggeri in partenza presso l'Aeroporto di Firenze.

L'Appaltatore è tenuto a mantenere i necessari continui contatti con i responsabili dell'Appaltante (Terminal Supervisor) per ogni problema inerente ai Servizi.

I Servizi dovranno essere svolti nel rispetto degli standard richiesti a livello internazionale e sulla base del Manuale di Procedure presentato dall'Appaltatore stesso in sede di offerta che dovrà essere approvato dall'Appaltante e dall'autorità aeroportuale ENAC sentito l'Ufficio di Polizia di Stato presso lo scalo aereo. Per tutte le operazioni di controllo che richiedano l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo d'appartenenti alle forze di Polizia, l'Appaltatore dovrà chiedere l'intervento alla Polizia di Stato presente presso lo scalo di Firenze.

L'Appaltatore, nel corso dello svolgimento dei Servizi, si obbliga e s'impegna a sottostare alla disciplina aeroportuale e ad ottemperare a tutte le disposizioni che la società Appaltante, la Direzione Aeroportuale competente per giurisdizione, l'ENAC, il Ministero dell'Interno, l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, emaneranno circa lo svolgimento dei Servizi.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare la normativa prevista dalla legge 12/06/1990 nr. 146 e dalle delibere emesse dalla commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e secondo le modalità previste nel settore del trasporto aereo.

Le modalità di prestazione dei Servizi e le attrezzature da utilizzare (come meglio nel seguito specificate) potranno comunque subire variazioni in base a modifiche normative, regolamentari o semplicemente dispositive della stazione Appaltante che l'Appaltatore si impegna comunque a soddisfare.

ARTICOLO 7

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

7.1 Controllo dei passeggeri in partenza ed in transito e controllo radioscopico del bagaglio a mano

I Servizi di controllo dei passeggeri in partenza ed in transito e controllo radioscopico del bagaglio a mano dovranno essere effettuati nelle aree ubicate all'ingresso della c.d. zona sterile destinata ai soli passeggeri in partenza ed in transito presso l'Aeroporto "Amerigo Vespucci" e attualmente dotata delle seguenti attrezzature di proprietà di AdF:

- n. 5 portali per l'individuazione di oggetti metallici sui passeggeri (marca CEIA mod. 02PN20);
- n. 5 apparecchiature RX per l'ispezione radioscopica del bagaglio a mano formate da 1 nastro trasportatore, tubo, rulliera, monitor e tastiera (marca Gilardoni FEP ME 640);
- n. 5 apparati metal detector portatili (modello PD 140 CEIA);
- n. 1 apparecchiatura ETDS per la rilevazione del materiale esplosivo.

I Servizi di controllo dei passeggeri in partenza ed in transito e controllo radioscopico del bagaglio a mano dovranno essere svolti da una o più squadre tipo - secondo quanto previsto al successivo articolo 8 – ciascuna composta da nr. 4 addetti (tra cui 1 supervisore), salvo diverse disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza. Ogni squadra tipo dovrà obbligatoriamente essere composta da addetti di entrambi i sessi.

Il personale addetto ai suddetti Servizi di controllo effettuerà controlli manuali nelle percentuali previste dalla normativa vigente, e successive modifiche, nonché secondo quanto di volta in volta comunicato dalla locale Direzione Aeroportuale – Enac.

7.2 Controllo radiogeno dei bagagli da stiva

Il Servizio di controllo radiogeno dei bagagli da stiva viene effettuato nell'apposita area attualmente posta dietro i banchi check – in con sistema di trasporto e rilevazione di esplosivi automatici. L'Area è attualmente dotata delle seguenti apparecchiature di proprietà AdF:

- n. 3 apparati EDS (VIVID VIS 108) formati di nastro trasportatore, tubo, rulliera, monitor e tastiera;
- n. 1 apparecchiatura ETDS per la rilevazione del materiale esplosivo;
- n. 1 carrello antideflagrante.

Il Servizio di controllo radiogeno dei bagagli da stiva dovrà essere svolto da uno o più addetti, secondo quanto previsto al successivo articolo 8, di cui almeno 1 con funzione di Supervisore.

Il Servizio di controllo radiogeno dei bagagli disguidati (RUSH) si espleta controllando i bagagli dall'Apparato EDS ed una volta controllati apponendo sugli stessi il nastro adesivo "AdF Security checked". L'Appaltatore dovrà timbrare e firmare l'apposito RUSH MANIFEST a conferma dell'avvenuto controllo.

7.3 Ulteriori controlli di sicurezza richiesti ai sensi dell'art. 3 del D.M. 85/99

Per gli eventuali Ulteriori controlli di sicurezza richiesti ai sensi dell'art. 3 del D.M. 85/99 AdF detterà all'Appaltatore, con apposita comunicazione scritta, le relative modalità operative ed indicherà le attrezzature eventualmente dedicate al Servizio.

7.4 Utilizzo delle attrezzature

Le attrezzature di cui sopra, di proprietà di AdF, dovranno essere utilizzate con diligenza dal personale dell'Appaltatore per l'espletamento dei Servizi. Il personale suddetto dovrà essere debitamente istruito a totali cure e spese dell'Appaltatore sul corretto utilizzo delle stesse attrezzature. Pertanto, l'Appaltatore si assume la responsabilità degli eventuali danni causati alle attrezzature dal proprio personale. Il personale dell'Appaltatore dovrà segnalare tempestivamente alla società Appaltante qualsiasi avaria e/o errato funzionamento delle attrezzature utilizzate. E' assolutamente vietato al personale dell'Appaltatore compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la protezione e la sicurezza del personale stesso e/o di terzi. Sarà cura dell'Appaltante mantenere sempre in perfetta efficienza i macchinari e le attrezzature di cui trattasi, così come l'Appaltatore dovrà avere massima cura e attenzione all'uso delle stesse, pena il risarcimento del danno eventualmente arrecato.

ARTICOLO 8: ORARI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

8.1 Copertura operativa

I Servizi di controllo dei passeggeri in partenza ed in transito e controllo radioscopico del bagaglio a mano dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità di copertura operativa, suscettibili di modifica come meglio precisato al successivo articolo 8.2:

| controllo dei passeggeri in partenza ed in transito e controllo radioscopico del bagaglio a mano | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Orario | Numero postazioni | Numero Addetti |
| 05.00-05.30 | 1 | 4 (di cui 1 supervisore) |
| 05.30-07.30 (lu-gi-ve-sa-do) | 3 | 12 (di cui 3 supervisori) |
| 05.30-07.30 (ma-me) | 2 | 8 (di cui 2 supervisori) |
| 07.30-12.30 | 2 | 8 (di cui 2 supervisori) |

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| 12.30-14.30 | 3 | 12 (di cui 3 supervisori) |
| 14.30-19.00 | 2 | 8 (di cui 2 supervisori) |
| 19.00-20.00 (lu-gi-ve-sa-do) | 1 | 4 (di cui 1 supervisore) |
| 19.00-22.15 (ma-me) | 1 | 4 (di cui 1 supervisore) |

Il Servizio di controllo radiogeno dei bagagli da stiva avrà le seguenti modalità di copertura operativa, suscettibili di modifica come meglio precisato al successivo articolo 8.2:

| Controllo bagagli da stiva | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Orario | Numero postazioni | Numero Addetti |
| 05.00-12.00 | 3 | 3 |
| 12.00-19.30 | 2 | 2 |
| 19.30-21.45 (ma-me) | 1 | 1 |

L'Appaltatore dovrà garantire la copertura operativa negli orari indicati nelle tabelle ed eventuali successive modifiche delle stesse.

Gli orari ivi indicati si riferiscono all'effettiva apertura delle postazioni.

Prima dell'inizio del turno gli apparati radiogeni dovranno essere testati tramite apposito "tester" specifico per ogni apparato. I risultati del test dovranno essere annotati su appositi registri aggiornati e tenuti sotto la responsabilità dell'Appaltatore.

La chiusura del varco passeggeri potrà avvenire solo ad avvenuto decollo dell'ultimo volo passeggeri e solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Terminal Supervisor, rappresentante di AdF.

8.2 Modifiche degli orari di copertura operativa

AdF si riserva di apportare modifiche alle tabelle di cui sopra in conseguenza di proprie mutate esigenze operative. Tali modifiche saranno trasmesse all'Appaltatore con comunicazione a mezzo fax e diverranno operative a far data dal termine indicato nella comunicazione, che non potrà comunque essere inferiore a 24 ore. L'Appaltatore dichiara sin d'ora di accettare le eventuali modifiche degli orari e di accettare che le suddette modifiche saranno remunerate secondo quanto previsto al precedente articolo 4. 2 (Modifiche degli orari di copertura operativa) e di non avere al proposito null'altro a pretendere.

8.3 Prestazioni straordinarie

8.3.1 In presenza di voli non previsti, ritardi, dirottamenti o, in generale, per esigenze di AdF, l'Appaltatore, fatta salva la copertura operativa di cui all'articolo 8.1 e all'articolo 8.2, si obbliga comunque a garantire, su apposita richiesta di AdF a mezzo fax ovvero nei casi di maggiore urgenza mediante chiamata telefonica, lo svolgimento dei Servizi dalle 2 (due) ore precedenti

l'orario di partenza del volo indicato da AdF fino all'avvenuto decollo dell'ultimo volo in partenza, anche se al di fuori delle fasce orarie sopra stabilite.

8.3.2 Fermo restando quanto sopra, inoltre, in presenza di condizioni che richiedano un rafforzamento delle misure di sicurezza, su richiesta di AdF a mezzo fax ovvero nei casi di maggiore urgenza mediante chiamata telefonica, l'Appaltatore si impegna a garantire nel rispetto dei termini di volta in volta indicati da AdF, l'apertura di postazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nelle tabelle di cui all'articolo 8.1 o nelle eventuali successive modifiche, ovvero ancora un prolungamento dell'orario dei Servizi oltre gli orari indicati nelle citate tabelle.

8.3.3 In ogni caso l'Appaltatore, prima dell'inizio dell'affidamento, comunicherà ad AdF almeno un recapito per il quale garantisce costante reperibilità, 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno.

La richiesta di prestazioni straordinarie avviene ad insindacabile giudizio di AdF. L'Appaltatore non potrà in alcun caso sindacare le motivazioni della richiesta di AdF.

L'Appaltatore dichiara sin d'ora di accettare l'esecuzione delle Prestazioni straordinarie e di accettare che le suddette Prestazioni straordinarie saranno remunerate secondo quanto previsto al precedente art. 4.3 (Corrispettivo per prestazioni straordinarie) e di non avere al proposito null'altro a pretendere.

ARTICOLO 9

REQUISITI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, per tutta la durata del Contratto, dovrà essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'esecuzione dei Servizi previsti dal D.M. 85/99, dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 23.02.2000, dalle Circolari Enac Sec-02 del 7/10/2004 e Sec-03 del 7/10/2004, nonché, previsti da ogni altra disposizione di legge e/o regolamento, anche aeroportuale, vigente.

La società Appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli al fine di verificare il permanere dei suddetti requisiti in capo all'Appaltatore, il quale si obbliga a presentare tutti i documenti che gli verranno all'uopo richiesti.

L'Appaltatore si impegna, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 85/1999 art. 4, comma 8, a comunicare per iscritto ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote della società affidataria del servizio che interessi più del dieci per cento del capitale sociale, fermo restando che, ai sensi di quanto previsto al punto 1.5. dell'allegato a), la maggioranza del capitale sociale deve essere e rimanere di proprietà esclusiva di cittadini dell'Unione europea.

Fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito, AdF, in caso di violazione (totale o parziale) da parte dell'Appaltatore degli impegni di cui al presente articolo, avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., mediante lettera raccomandata A.R..

ARTICOLO 10

PERSONALE

10.1 Requisiti e obblighi inerenti il personale

L'Appaltatore impiegherà, per l'esecuzione dei Servizi personale ad ogni effetto dipendente dall'Appaltatore stesso.

Detto personale dovrà avere la qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'art.138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 nr.773 e non potrà essere adibito a compiti diversi da quelli inerenti alla qualità giuridica rivestita o per cui ha ricevuto una specifica formazione professionale documentata e dovrà essere in grado di eseguire i Servizi a perfetta regola d'arte.

Detto personale inoltre dovrà avere i requisiti personali, professionali e d'età previsti dall'allegato B al D.M. 29/01/1999 n. 85 e dalle altre vigenti norme di legge, nonché, tutti i requisiti richiesti dalle Circolari emanate da Enac, tra cui le Circolari Enac Sec-02 del 7/10/2004 e Sec-03 del 7/10/2004. AdF potrà richiedere l'allontanamento di quelle persone che, a suo insindacabile giudizio, non siano ritenute idonee all'esecuzione dei Servizi per insufficienti qualità professionali, tecniche, morali e disciplinari, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché nei confronti di AdF, neanche a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Il personale adibito ai Servizi dovrà avere una buona conoscenza della lingua inglese.

Il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà essere munito di apposito certificato di addetto alla sicurezza e di permesso d'accesso all'interno del sedime aeroportuale ambedue rilasciati a cura della Direzione Aeroportuale Enac.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, previdenza ed assicurazioni sociali obbligatorie. L'Appaltatore prende atto, in particolare, che l'assolvimento da parte dello stesso di tutti gli obblighi imposti dalla legge in materia assicurativa e previdenziale relativamente ai propri dipendenti risulta condizione necessaria per l'operatività degli stessi nel sedime aeroportuale. A richiesta di AdF l'Appaltatore dovrà fornire, entro 7 giorni, prova della regolarità della posizione previdenziale e assicurativa del personale operante nelle aree e/o addetto alle attività oggetto del presente Appalto. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad esibire la documentazione richiesta ed a fornire le eventuali autorizzazioni occorrenti per l'effettuazione dei controlli di cui sopra.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno la facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro e le disposizioni a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, tra cui quelle dettate dal D.Lgs. n. 81/08 e dalle norme e procedure aeroportuali. A tale proposito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Appaltatore dichiara e garantisce che:

- prenderà visione dei rischi specifici inerenti l'attività di AdF nonché le misure, collettive ed individuali, di prevenzione e protezione che sono messe in atto da AdF;

- utilizzerà esclusivamente personale formato ed istruito all'uso dei macchinari e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei Servizi;

L'Appaltatore non potrà coinvolgere in alcun modo o momento, nei rapporti con il proprio personale, il nome e/o la responsabilità di AdF, e terrà comunque indenne AdF da qualsivoglia responsabilità, richiesta o addebito relativamente a detto personale.

L'accesso e la circolazione del personale dell'Appaltatore sarà soggetto al rispetto delle norme di cui alle Ordinanze ENAC (n. 90/2003, 102/2005, 112/2005 e 115/2005 emanate dall'E.N.A.C. – Direzione Aeroportuale Firenze - Pisa) e a tutte le disposizioni di legge e/o regolamento applicabili, che l'Appaltatore medesimo dichiara di ben conoscere.

Il rilascio di ogni permesso di accesso in zona sterile avverrà al costo in vigore al momento della relativa richiesta, sia per persone che per mezzi, a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari relative all'accesso alle aerostazioni ed alle zone aeroportuali, riferite sia alle persone che agli automezzi, che la Direzione di Aeroporto, le altre Autorità competenti e la stessa AdF hanno emanato e/o emaneranno con riguardo al personale operante in ambito aeroportuale ed al personale addetto ai servizi al pubblico; in particolare, anche in relazione a motivi di sicurezza, l'Appaltatore si obbliga a curare che il personale tenga esposta l'apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali rilasciata dalle Autorità competenti. L'Appaltatore prende atto che qualora tale tessera non venisse concessa o venisse ritirata dall'Autorità di controllo, la persona interessata da tale provvedimento non potrà prestare attività in Aeroporto. L'Appaltatore in tal caso si impegna comunque a garantire la regolare esecuzione dei Servizi.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale d'abbigliamento uguale per tutti gli operatori dei Servizi e in ogni modo idoneo all'espletamento degli stessi; l'Appaltatore dovrà inoltre curare che il proprio personale sia sempre in condizioni di perfetto decoro, pulizia, ordine e che sia ben riconoscibile nei confronti dell'utenza.

Il personale dell'Appaltatore dovrà assumere un atteggiamento d'estrema correttezza e professionalità nei confronti dei passeggeri, dovrà essere gentile e educato e non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano danneggiare l'immagine dell'Aeroporto.

L'Appaltatore dovrà formalmente consegnare alla Polizia di Frontiera dell'Aeroporto di Firenze, che li custodirà in propri locali, qualsiasi oggetto, comprese somme di denaro, che dovesse essere rinvenuto durante l'esecuzione dei Servizi.

I liquidi di cui al reg. CE 1564/06 abbandonati all'atto del controllo di sicurezza espletato nel rispetto delle modalità prescritte dal vigente P.N.S. (scheda 1) e s. m., dovranno essere custoditi e smaltiti secondo le modalità di volta in volta indicate da AdF.

Il personale addetto sarà, altresì, tenuto a mantenere pulita ed in ordine la propria postazione di lavoro.

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto richiesto dal Programma Nazionale di Sicurezza.

Qualora nel corso di durata del Contratto si verificano scioperi l'Appaltatore sarà comunque tenuto a garantire la corretta esecuzione dei Servizi.

10.2 Dimensionamenti dell'organico

L'Appaltatore dovrà dimensionare il proprio organico tenendo conto delle esigenze delle coperture operative di cui alle tabelle indicate al precedente art. 8.1, nonché dell'eventualità dell'impiego di risorse di carattere straordinario. Resta inteso che l'Appaltatore dovrà avere una quantità numericamente congrua di personale certificato per far fronte alle sopraccitate esigenze.

La mancata disponibilità di personale certificato non potrà costituire giustificazione per il mancato od incompleto svolgimento dei Servizi, sia con riferimento alla copertura operativa ordinaria, che con riferimento alle attività straordinarie. A tal fine l'Appaltatore dovrà pianificare opportunamente le attività di formazione e la certificazione del personale richiedendo con congruo anticipo la convocazione della Commissione d'esame alla D.A. ENAC.

Al termine di ogni giornata di servizio il responsabile in turno dell'Appaltatore dovrà consegnare ad AdF ed al Capo Turno Polizia di Frontiera Aerea la lista degli Addetti presenti il giorno successivo con indicazione dei rispettivi orari di Servizio.

10.3 Responsabili dell'Appaltatore

L'Appaltatore garantisce la presenza in turno di almeno un proprio responsabile, del quale garantisce la costante reperibilità a mezzo telefono cellulare. I nominativi dei responsabili ed i relativi recapiti telefonici dovranno essere comunicati ad AdF prima dell'affidamento dei Servizi.

10.4 Assorbimento del personale del precedente Affidatario

L'Appaltatore si impegna ad assorbire, nei limiti organizzativi richiesti dal Servizio e dal Contratto, il personale adibito ai Servizi stessi dal precedente Affidatario secondo le disposizioni di legge applicabili

10.5 Clausola risolutiva espressa del Contratto

Resta espressamente inteso tra le Parti che, fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito, AdF, in caso di violazione (totale o parziale) da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle dichiarazioni ed impegni di cui al presente articolo ai punti 10.1 e 10.2 e 10.3, avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., mediante lettera raccomandata A.R.

ARTICOLO 11

RESPONSABILITA' E DANNI - ASSICURAZIONE

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti che possano derivare all'Appaltatore medesimo e/o ad AdF e/o a terzi da fatto doloso o colposo, azioni o omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti, esonerando, pertanto, espressamente AdF da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore si impegna a garantire, per l'intera durata del Contratto, le seguenti coperture assicurative:

- a) polizza di assicurazione responsabilità civile contro i rischi per i danni a terzi per un massimale unico per sinistro non inferiore a € 25.000.000,00 (euro venticinque milioni/00); tale polizza dovrà coprire tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività oggetto del presente Appalto quali, a titolo esemplificativo, tutti i rischi d'incidenti al personale e/o ai passeggeri e/o di danneggiamento bagagli; la garanzia sarà estesa agli eventuali danni che possano essere arrecati alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi, detta polizza assicurativa dovrà inoltre, con esplicita clausola, prevedere l'operatività della copertura per i danni derivanti dall'uso di armi per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
- b) polizza a copertura dei beni contro il rischio incendio e rischi accessori, per un massimale unico per sinistro non inferiore a € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) ; tale copertura dovrà essere estesa a coprire il rischio "ricorso terzi" per un massimale unico per sinistro non inferiore a € 6.000.000 (euro seimilioni/00).

Le suddette polizze, sottoscritte con Compagnia assicuratrice di primaria importanza, devono prevedere che: a) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso di AdF; b) dovranno essere considerati "terzi", tra gli altri, AdF e i suoi dipendenti; c) l'assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di AdF (art. 1916 del Codice Civile). AdF si riserva di richiedere l'adeguamento dei massimali assicurativi in relazione all'attività svolta ed ai rischi ad essa connessi.

La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare AdF dell'eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio. Annualmente AdF si riserva la facoltà di richiedere un reintegro delle coperture assicurative sulla base di valutazioni tecniche specifiche. Nel caso di utilizzo di veicoli con apposizione di targa, utilizzati all'interno del piazzale di sosta aeromobili, questi dovranno essere provvisti di assicurazione con massimale per sinistro e per anno assicurativo di almeno € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00). Il conducente dovrà essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "airside driving certificate" rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento. L'Appaltatore s'impegna e si obbliga, inoltre, a stipulare prima dell'inizio dell'attività e a mantenere una copertura assicurativa con adeguato massimale per la responsabilità civile dei prestatori

d'opera (polizza R.C.O.) per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall'Appaltatore non dovesse risultare indennizzabile ad opera dell'INAIL; anche in tale caso la Compagnia assicuratrice dovrà essere di primaria importanza.

Resta inteso che tali massimali non rappresentano i limiti dei danni da risarcire da parte dell'Appaltatore, che risponderà pertanto direttamente degli importi non coperti dalle polizze assicurative, e che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta ad AdF di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose.

L'Appaltatore si obbliga a consegnare ad AdF, entro 5 giorni successivi all'aggiudicazione, copia delle suddette polizze assicurative, nonché a fornire immediatamente ad ogni scadenza annuale o altrimenti periodica copia delle quietanze attestanti il pagamento dei premi assicurativi.

In caso di proroga, come disciplinata dal precedente art. 3 (Durata) , l'Appaltatore si impegna a mantenere in vigore ed aggiornare le suddette polizze per tutto il periodo di proroga nonché a fornire immediatamente ad ogni scadenza annuale o altrimenti periodica copia delle quietanze attestanti il pagamento dei premi assicurativi.

Nell'ipotesi che tali polizze assicurative e/o quietanze di pagamento non dovessero essere trasmesse dall'Appaltatore ad AdF entro i termini sopra indicati, AdF avrà facoltà di non stipulare e/o risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante lettera raccomandata A.R., salvo il diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 12

CONTROLLI QUALITA' ADF

AdF ha la facoltà di effettuare controlli di qualità dei Servizi svolti dall'Appaltante.

Nel caso in cui i controlli effettuati da AdF evidenziassero criticità nella qualità dei Servizi, AdF stessa si riserva la facoltà di applicare all'appaltatore le penali di cui al successivo articolo 13, nonché di indicare all'Appaltatore i correttivi che dovessero apparire necessari all'esito di tali controlli.

ARTICOLO 13

PENALI

L'Appaltante si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento e con il modo che riterrà più opportuno i controlli di qualità di cui al precedente articolo 12 nonché i controlli in merito alla permanenza dei requisiti dell'Appaltatore necessari per l'esecuzione dei Servizi, nonché alla permanenza dei requisiti del personale della stessa impiegato nell'esecuzione dei Servizi, previsti dal D.M. 85/99 e dalle altre vigenti norme di legge nonché richiesti dalle Circolari emanate da Enac, tra cui le Circolari Enac Sec-02 del 7/10/2004 e Sec-03 del 7/10/2004, e si riserva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, di applicare le seguenti penali:

- (i) per ogni caso di mancato rispetto degli orari e della relativa copertura operativa di cui alle tabelle riportate all'articolo 8.1 e successive eventuali modifiche comunicate da AdF, AdF si riserva di applicare una penale pari ad € 250 per ogni ora/uomo o frazione di ora/uomo di ritardo o di mancata copertura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- (ii) per ogni caso di mancato rispetto totale e/o parziale di quanto previsto ai precedenti articoli 8.3.1 e 8.3.2 AdF si riserva di applicare una penale pari ad € 2.000 per ogni inadempimento e/o ritardo rilevato.
- (iii) per ogni caso di irreperibilità dei responsabili in turno ai recapiti forniti dall'Appaltatore, AdF si riserva di applicare una penale di importo pari ad € 100.
- (iv) per ogni caso di mancato rispetto totale e/o parziale delle procedure/regolamenti aeroportuali applicabili, nonché del Manuale di Aeroporto e del Regolamento di Scalo, nonché del Manuale di Procedure predisposto dall'Appaltatore ed accettato da AdF, la società Appaltante avrà la facoltà di applicare una penale di € 1.000,00 (mille) per ogni infrazione rilevata, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

L'applicazione di almeno 3 penali nel corso della durata del Contratto darà facoltà ad AdF di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante lettera raccomandata A.R., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 14

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1 Fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito, AdF si riserva di risolvere di diritto il Contratto (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Cod. Civ.) in caso di violazione, totale e/o parziale, da parte dell'Appaltatore di quanto previsto agli articoli 2 (Oggetto dell'Appalto), 4 (Corrispettivo), 5 (Divieto di cessione del Contratto e dei Crediti), 6 (Condizioni generali dei Servizi), 7 (Modalità di svolgimento dei Servizi), 8 (Orari di svolgimento dei Servizi) 9 (Requisiti dell'Appaltatore), 10 (Personale) 11 (Responsabilità e danni - Assicurazione), 13 (Penali), 16 (Garanzia fidejussoria), 17 (Divieto di Subappalto), 18 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), nonché in caso di:

- a) ogni altro inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi per i quali è prevista la clausola di risoluzione espressa;
- b) sospensione da parte dell'Appaltatore dell'esecuzione dei Servizi senza giustificato motivo;
- c) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei Servizi.

14.2 Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di AdF ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il presente Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile:

- a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "*Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.*".

ARTICOLO 15

RECESSO

AdF si riserva la facoltà di recedere totalmente o parzialmente dal Contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
- b) chiusura dell'aeroporto di Firenze all'esercizio dell'attività aerea civile – commerciale;
- c) revoca dell'atto che affida in concessione ad AdF i Servizi oggetto dell'Appalto;
- d) mancanza, in capo all'Appaltatore, di uno o più dei requisiti per lo svolgimento dei Servizi di cui al D.M. 29/01/1999 n. 85, di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 23.02.2000, nonché di cui alle Circolari Enac Sec-02 del 7/10/2004 e Sec-03 del 7/10/2004.

AdF potrà esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata A.R. Il recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte dell'Appaltatore della relativa comunicazione. In caso di recesso da parte di AdF per le ragioni sopra indicate l'Appaltatore accetta e riconosce espressamente che nessun diritto e/o pretesa anche a titolo di indennizzo e/o di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti di AdF per aver quest'ultima esercitato il proprio diritto di recesso nei termini sopra descritti.

Fatto salvo quanto sopra, AdF avrà, altresì, la facoltà di recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 134 D.Lgs 163/2006.

ARTICOLO 16

GARANZIA FIDEJUSSORIA

Entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione l'Appaltatore dovrà presentare ad AdF una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse. AdF ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per

l'esecuzione dei Servizi in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroporto.

La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AdF, la quale aggiudica l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del Contratto di Appalto ed AdF ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi l'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all'importo originariamente previsto.

La garanzia prestata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei Servizi eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento o analogo documento, pari al 75 per cento dell'ammontare garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare di AdF, con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali dei Servizi eseguiti. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate da AdF in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell'Appaltatore.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di AdF e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare le stesse sino all'importo convenuto; in mancanza AdF tratterrà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dal Regolamento.

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

L'importo della cauzione definitiva di cui sopra è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

In caso di proroga, come disciplinata dal precedente art. 3 (Durata) , l'Appaltatore si impegna a ripresentare la garanzia fideiussoria in conformità con tutti i termini e le condizioni sopra indicate. Fermo restando che la mancata costituzione delle garanzie da parte dell'Appaltatore determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AdF, in caso di violazione totale e/o parziale da parte dell'Appaltatore delle ulteriori obbligazioni assunte in virtù del presente articolo, AdF avrà la facoltà di risolvere, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.r., il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

Articolo 17

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' assolutamente vietato il subappalto di tutti o parte dei Servizi, pena la risoluzione del Contratto e la perdita della Garanzia fideiussoria, fermo restando il risarcimento dei danni subiti da AdF.

Articolo 18

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, l'Appaltatore si impegna - nello svolgimento del presente Appalto - ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nel Codice Etico di AdF (pubblicato sul sito internet di AdF) che l'Appaltatore dichiara di aver letto e di ben conoscere.

In caso di violazioni del Codice Etico riconducibili alla responsabilità dell'Appaltatore sarà facoltà di AdF risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art.1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 19

LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

Il Contratto, deve intendersi interpretato e regolato in conformità con la Legge Italiana.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione dell'Appalto é esclusivamente competente il Foro di Firenze, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente.

Articolo 20

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Qualora l'Appaltatore dovesse effettuare trattamenti di dati personali per conto dell'Appaltante le parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano sin d'ora a conformarsi alle disposizioni del Codice privacy (D. Lgs. 196/03). In particolare, l'Appaltatore ove non fosse individuabile come autonomo Titolare o Contitolare del trattamento, si impegna sin d'ora ad accettare l'eventuale

nomina a Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali da parte di AdF mediante la sottoscrizione della relativa lettera prima o contestualmente all'inizio dei trattamenti.

Articolo 21

DOMICILI CONTRATTUALI

Qualsiasi comunicazione relativa all'Appalto dovrà essere effettuata a mano, a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Aeroporto di Firenze S.p.A. | Att.ne: |
| Via del Termine n. 11 | |
| 50127 FIRENZE | |
| Fax : 055-3061620 | |

Le comunicazioni consegnate a mano e debitamente firmate per ricevuta dal destinatario avranno effetto immediato, le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla conferma dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal ricevimento.

Le comunicazioni di variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno effettuate con le stesse modalità qui previste.

Articolo 22

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell'articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Articolo 23

RISERVATEZZA

Le Parti, consapevoli della responsabilità professionale inerente le attività oggetto del presente Appalto, si obbligano a non divulgare al pubblico, né, a pubblicare o fare pubblicare alcun annuncio stampa sull'esistenza o sul contenuto del Contratto senza il consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 24

VALIDITA' DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI E TOLLERANZA

L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto. L'invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

Articolo 25

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Firenze, gennaio 2011